

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Allianz Ultra Impresa – Furto e rapina"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che, con soluzioni composte da combinazioni di garanzie crescenti, offre coperture a protezione del **contenuto** ("Merci, macchinari, attrezzature e arredi") che si trova nell'ubicazione in cui viene svolta l'attività, da eventi quali **furto e rapina**.



Che cosa è assicurato?

✓ Sono assicurati "**Merci, macchinari, attrezzature e arredi**". Sono disponibili le soluzioni di seguito indicate.

- **Essential:** comprensiva delle garanzie "Furto e Rapina delle cose che si trovano all'interno dei locali" (compreso Furto nell'ubicazione, Valori e preziosi presenti nell'ubicazione, Furto compiuto dall'esterno dei locali dell'ubicazione, Furto degli addetti, Rapina, Danneggiamento delle cose assicurate e Spese sanitarie), "Guasti causati dai ladri a porte, finestre, recinzioni e cancelli" e "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività";
- **Plus:** comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione "Essential" e, rispetto all'altra Soluzione, la disponibilità di somme assicurate più elevate;
- **Premium:** comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione "Plus" e, in aggiunta, delle garanzie "Trasporto valori" e "Furto e Rapina in occasione di eventi socio politici";
- **Top:** comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione "Premium" e, rispetto alle altre Soluzioni, la disponibilità del reintegro automatico delle somme assicurate in caso di sinistro.

L'assicurazione è prestata entro le **somme assicurate** puntualmente indicate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e per cose che si trovano in fabbricati aventi caratteristiche costruttive e/o mezzi di protezione e chiusura dei locali conformi a quelli indicati nel DIP aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa è assicurato?".

Per l'elenco delle **garanzie aggiuntive acquistabili facoltativamente con supplemento di premio**, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Che cosa è assicurato?".



Che cosa non è assicurato?

Non sono coperti i danni subiti da:

- ✗ alberi, piante e coltivazioni floreali e agricole, a meno che siano oggetto di attività di vendita in funzione dell'attività dichiarata nella Scheda tecnica di ambito di rischio;
- ✗ cose che si trovano in fabbricati adibiti ad attività diverse da quella indicata nella Scheda tecnica di ambito di rischio.

Per la descrizione completa dei rischi esclusi, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Che cosa non è assicurato?".



Ci sono limiti di copertura?

! L'assicurazione **prevede alcuni limiti di copertura**, per il cui dettaglio si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Ci sono limiti di copertura?". È prevista l'applicazione alle garanzie di **scoperti, franchigie, limiti di indennizzo**, il cui valore è indicato nel DIP aggiuntivo Danni, sezione "Ci sono limiti di copertura?" e nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione vale per danni che si verifichino nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrive il contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso ad Allianz S.p.A.. **La denuncia del sinistro deve essere inviata entro 5 giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro o in cui il Contraente o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza.**



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.

È possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, semestrale con una maggiorazione del premio, rispettivamente del 5,6%, 5% e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

È possibile pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto".

Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo viene versato esclusivamente con procedura SDD (Sepa Direct Debit) o addebito su carta di credito. Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data della sottoscrizione della stessa e termina alla scadenza indicata in Scheda tecnica di Ambito di rischio.

In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente. È possibile escludere contrattualmente il tacito rinnovo ed in tal caso la copertura cessa alla scadenza prevista senza il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile secondo comma.

Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Diritto di ripensamento: Il Contraente, ha diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione della copertura assicurativa, dandone comunicazione scritta ad Allianz S.p.A.; resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte. In caso di esercizio del diritto di recesso, Allianz S.p.A. provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto –al netto di imposte e contributi– trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto. **Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale:** nel caso di copertura assicurativa di durata **annuale o poliennale** è possibile comunicare disdetta alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, con l'invio di una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della suddetta scadenza. Nel caso in cui sia selezionata l'esclusione del tacito rinnovo, la copertura cessa alla scadenza prevista, senza necessità di inviare la disdetta.

Diritto di recesso per poliennalità: nel caso di copertura assicurativa di durata poliennale, il Contraente **può recedere anticipatamente** con l'invio di una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza di ogni singola annualità, **se non è stata prevista alcuna riduzione di premio per poliennalità**.

Diritto di recesso in caso di sinistro: se il Contraente rientra fra i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lett. d-bis) di cui al D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte di Allianz S.p.A., può recedere dall'assicurazione con un preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui sia stata inviata disdetta o venga esercitato il recesso per poliennalità o per sinistro, la garanzia cessa alla scadenza della copertura assicurativa e non si applica il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile, secondo comma.

Analoga facoltà di disdetta alla scadenza contrattuale o di recesso in caso di sinistro è riconosciuta anche ad Allianz S.p.A..

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo danni)



Impresa: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Allianz Ultra Impresa – Furto e rapina"

08/05/2026 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo **bilancio d'esercizio 2024** redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.043** milioni di euro e il risultato economico di periodo pari a **110** milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet www.allianz.it e si riporta il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **292%**.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Per i contenuti di dettaglio si rimanda alle Condizioni di Assicurazione e in particolare Sezione 2:

Destinazione dei locali dell'Ubicazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio art. 2.6.1 pag 13;

Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali art. 2.6.2 pag. 13.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Riduzione di premio per durata poliennale: per i contenuti di dettaglio si rimanda alla Sezione 7, articolo 7.3 pagina 26 delle Condizioni di Assicurazione.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Le garanzie aggiuntive

Per i contenuti di dettaglio delle singole garanzie, si rimanda alle Condizioni di Assicurazione e in particolare Sezione 2:

Garanzia Furto di Merci e Attrezzature durante il trasporto art. 2.3.1 pag. 9; **Garanzia Furto di Valori in Mezzi di custodia** art. 2.3.2 pag. 10;

Garanzia Furto di Cose poste all'aperto art. 2.3.3 pag. 10; **Garanzia Furto di Merci e Valori in distributori esterni, compresi i guasti causati dai ladri** art. 2.3.4 pag. 11; **Garanzia Furto di Merci in vetrinette esterne, compresi i guasti causati dai ladri** art. 2.3.5 pag. 11

Le garanzie aggiuntive specifiche (acquistabili solo in relazione alle attività per le quali sono espressamente concedibili)

Garanzia specifica Furto di veicoli art. 2.4.1 pag. 11



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Per le garanzie "Furto di Merci e Attrezzature durante il trasporto", "Furto di Cose poste all'aperto", "Furto di veicoli" **Furto di Merci e Attrezzature durante il trasporto** non opera per le merci intese come: a) valori e preziosi; b) veicoli iscritti o da iscrivere al P.R.A. o da esso radiati, anche quando tali beni siano oggetto dell'attività dichiarata; c) merci già danneggiate; d) merci infiammabili, esplodenti; e) carburanti per trazione e per riscaldamento; f) animali vivi; g) prodotti farmaceutici; h) tabacchi; i) sangue ed emoderivati; j) merci trasportabili esclusivamente in regime di temperatura controllata; k) merci trasferibili in condizioni di trasporto eccezionale; **Furto di Cose poste all'aperto** non opera per i danni di furto: a) di valori, preziosi e cose pregiate; b) di merci, bagagli, indumenti e altri oggetti posti nei veicoli a motore; **Furto di veicoli** non opera per i danni di furto di merci, bagagli, indumenti e altri oggetti posti nei veicoli a motore.



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura validi per tutte le garanzie

La copertura assicurativa non opera per i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; b) verificatisi in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; c) verificatisi in occasione di incendio, esplosione, scoppio; d) verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, maremoti, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e

slavine; e) verificatisi in occasione di eventi soci politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse, terrorismo e sabotaggio; f) verificatisi in conseguenza di ammanchi, smarrimenti, sparizioni riscontrate in sede di inventario, verifica o controllo; g) commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, ovvero, trattandosi di Società, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata; h) commessi o agevolati con dolo o colpa grave: da persone che abitano con i soggetti di cui al punto g) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti, intendendosi per tali i locali in cui esistono uno o più vani di transito, non protetti da serramenti privi di luci e chiusi con serrature, catenacci o altri congegni simili; da persone delle cui azioni l'Assicurato deve rispondere, ad eccezione di quanto riportato per i dipendenti; da persone legate ai soggetti di cui al punto g) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono; i) da incendio, esplosione o scoppio causati dall'autore del furto o della rapina; j) alle cose assicurate sottratte con destrezza; k) avvenuti a partire dal 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; relativamente ai valori e ai preziosi, l'esclusione decorre dal 15° giorno; l) alle cose assicurate poste all'aperto; m) indiretti, cioè tutti quelli che non riguardano la materialità delle cose assicurate. I limiti di copertura della garanzia "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività" Non opera per le maggiori spese conseguenti al prolungamento e all'estensione dell'inattività causati da: a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; b) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività dichiarata e imputabili a eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra; c) miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti sottratti, distrutti o danneggiati; d) cessazione definitiva dell'attività dichiarata dovuta o meno al verificarsi del sinistro.	
Limiti di copertura che valgono per le singole garanzie aggiuntive e che integrano i Limiti di copertura validi per tutte le garanzie	
I limiti di copertura della garanzia "Furto di Merci e Attrezzature durante il trasporto"	
Non opera per i danni subiti durante il trasporto su rimorchi, semirimorchi e carrelli.	
Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo	
Per tutte le garanzie: se in caso di sinistro viene accertata una difformità rispetto alle dichiarazioni rese nel questionario assuntivo, si applica uno scoperto in percentuale, determinato in sede di stipulazione	
Spese straordinarie per la ripresa dell'attività - Spese non documentate	Limite di indennizzo 20% somma assicurata, massimo euro 1.500
Trasporto valori	Scoperto 10%, minimo euro 500
Spese sanitarie per infortunio a seguito di rapina o scippo	Scoperto 10%, minimo euro 500; Limite di indennizzo 5% dell'indennizzo
Furto e Rapina in occasione di eventi sociopolitici	Scoperto 10%, minimo euro 250
Furto di merci e attrezzature durante il trasporto/per le attrezzature in caso di furto non contestuale al veicolo	(Furto Merci/Attrezzature) Scoperto 10%, minimo euro 250 per Merci e 500 per Macchinari attrezzature e arredi; Scoperto 20%; (Attrezzature Furto non contestuale) Limite di indennizzo 50% somma assicurata
Furto di valori in mezzi di custodia	Scoperto 10% (30% per uso fraudolento di chiavi), minimo euro 250
Furto di cose poste all'aperto Per impianti fotovoltaici e solari all'aperto	(Furto all'aperto) Scoperto 10%, minimo euro 250/500/1.000/2.500 determinato in sede di stipulazione; (Impianti fotovoltaici e solari) Limite di indennizzo 50% somma assicurata
Furto di merci e valori in distributori esterni	Scoperto 10%, minimo euro 250
Furto di veicoli	Scoperto 20%
Merci diverse da quelle proprie dell'attività dichiarata	Scoperto 10%, minimo euro 500 (solo attività ad alto rischio) Limite di indennizzo 20% somme assicurate "Merci, Macchinari, attrezzature e arredi", massimo euro 5.000 (o somme assicurate "Merci, Macchinari, attrezzature e arredi" se inferiori a 5.000 euro)
Macchinario e/o merci presso fabbricati diversi dall'ubicazione dichiarata	Scoperto (solo per attività ad alto rischio) 10%, minimo euro 500 Limite di indennizzo 10% somma assicurata Merci, macchinari, attrezzature e arredi, massimo euro 5.000
Valori e preziosi chiusi in cassetti	Scoperto 10%, minimo euro 500 Limite di indennizzo 20% somme assicurate "Merci, Macchinari, attrezzature e arredi", massimo euro 5.000 (o somme assicurate "Merci, Macchinari, attrezzature e arredi" se inferiori a 5.000 euro)
Beni ed effetti personali degli addetti e clienti (esclusi valori e preziosi)	Scoperto (solo per attività ad alto rischio) 10%, minimo euro 500; Limite di indennizzo 5% dell'indennizzo
Cose pregiate aventi anche valore artistico considerate macchinario	Limiti di indennizzo euro 10.000 per singolo oggetto
Cose pregiate aventi anche valore artistico considerate merci	Limiti di indennizzo euro 50.000 per singolo oggetto
Onorario periti	Limite di indennizzo 5% dell'indennizzo, massimo euro 2.500
Onorari di progettisti e consulenti	Limite di indennizzo 5% dell'indennizzo, massimo euro 2.500
Furto e rapina delle cose che si trovano all'interno dei locali/Atti vandalici alle cose assicurate/Rapina commessa sui clienti/Spese sanitarie documentate per infortunio dovuto a rapina	(Furto e rapina all'interno dei locali) Scoperto 10% con il minimo di 500 euro; (Atti vandalici) Limite di indennizzo 10% delle somme assicurate "Merci, Macchinari, attrezzature e arredi" con il massimo di 1.500 euro (o somme assicurate "Merci, Macchinari, attrezzature e arredi" se inferiori a 1.500 euro) per indumenti/effetti personali/preziosi; (rapina clienti) Limite di indennizzo 10% somme assicurate "Merci, Macchinari, attrezzature e arredi", massimo euro 250 euro (o somme assicurate "Merci, Macchinari, attrezzature e arredi" se inferiori a 250 euro) per denaro; (Spese Sanitarie) Limite di indennizzo 5% dell'indennizzo
Attività esercitata in chiosco	Scoperto 10%, minimo euro 250
Violazione di mezzi di protezione e chiusura e/o di locali con caratteristiche insufficienti	Scoperto 20%

Violazione di mezzi di protezione e chiusura e/o di locali con caratteristiche sufficienti ma peggiorative rispetto a quanto dichiarato	Scoperto 20%
Mancato funzionamento o inserimento dell'impianto di allarme	Scoperto 15% o 10% determinato in sede di stipulazione
Servizio di ronda non effettuato con le modalità dichiarate	Scoperto 20%
Rischio all'interno di centro commerciale	Scoperto 10%
Uso veicoli che si trovano nell'area di pertinenza dell'attività dichiarata	Scoperto 20%
Furto o rapina avvenuti durante la fase di trasloco	Scoperto 20%
Concomitanza di più scoperti	Scoperto max 30%
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto a proprietari e affittuari, persona fisica o giuridica (quest'ultima con fatturato annuo alla sottoscrizione fino 4.000.000 di euro), che vogliono proteggere le cose contenute nel fabbricato in cui viene svolta l'attività dichiarata (merci, macchinari, attrezzature e arredi) in caso di furto e rapina. L'attività esercitata deve rientrare tra quelle previste a catalogo per i seguenti settori: commercio al dettaglio; commercio all'ingrosso, intermediari del commercio, depositi commerciali; commercio di veicoli, natanti, carburanti e lubrificanti, compresa manutenzione; ristorazione; aziende manifatturiere; servizi; edilizia.	
 Quali costi devo sostenere?	
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al 25%.	
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità - lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - tramite il sito internet dell'Impresa www.allianz.it accedendo alla sezione Reclami. L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine di 45 giorni può essere sospeso per un massimo di 15 giorni. Ulteriori informazioni sui reclami relativi al comportamento degli Agenti, degli Intermediari bancari, dei broker e dei loro dipendenti e collaboratori sono consultabili sul sito internet www.allianz.it nella sezione Reclami.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo (obbligatorio)	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziante assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria. Nel caso di lite transfrontaliera, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net, o all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale dei premi Il premio corrisposto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni. Detraibilità/deducibilità fiscale dei premi In capo al Contraente Persona Fisica non compete alcun beneficio fiscale con riguardo al premio corrisposto; se Persona giuridica, il premio è assoggettato al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura. Tassazione delle somme percepite Le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto non sono soggette ad imposta sul reddito delle persone fisiche mentre, in caso di beneficiario persona giuridica, sono assoggettate al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura. Il regime fiscale sopra descritto non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre

	2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età. Per alcune patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link www.allianz.it/patologie-oncologiche-termini-ridotti. Ai fini della formazione dell'“oblio oncologico”, per conclusione del trattamento attivo della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo, ove previsto, del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL'AREA INTERNET RISERVATA POTRANNO ESSERE ESEGUITE LE SEGUENTI ATTIVITÀ: CONSULTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI; PAGAMENTO DEI PREMI; SEGNALAZIONE DI UN SINISTRO; VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO DEL CONTRAENTE.

Allianz ULTRA

Impresa

Furto e rapina

Assicurazione contro i danni

Condizioni di assicurazione comprensive del glossario

Edizione 933 - 08/05/2026

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Servizio Clienti



Glossario

Per facilitare la comprensione delle regole contrattuali nel presente set informativo, il Glossario raccoglie i termini più importanti, ricorrenti o di particolare difficoltà, spiegati nel loro significato.

I termini riportati nel Glossario sono riconoscibili nelle Condizioni di assicurazione in quanto indicati con la lettera iniziale maiuscola.

Addetti: i titolari, i soci e le persone fisiche, compresi i familiari dell'Assicurato, che svolgono, anche se per periodi inferiori all'anno, l'Attività dichiarata a favore dello stesso sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compreso il distacco temporaneo di cui al D.Lgs 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Sono comunque considerati Addetti gli stagisti, i tirocinanti, i lavoratori somministrati, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 codice civile e i loro dipendenti.

Ambito di rischio: il prodotto assicurativo composto da garanzie che coprono uno o più rischi, e che costituiscono l'oggetto della copertura. Le garanzie previste nell'Ambito di rischio possono essere combinate in modo crescente a seconda delle Soluzioni prescelte.

Apparecchiature elettroniche: i dispositivi elettronici autonomi finalizzati prevalentemente all'elaborazione e/o la trasmissione di segnali elettrici, dati analogici o digitali e non all'erogazione della potenza elettrica e/o alla sua trasformazione in potenza meccanica. Se per natura e costruzione possono essere utilizzate in qualsiasi luogo, anche all'aperto e si possono portare agevolmente con sé per lo svolgimento dell'Attività dichiarata,

Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dalla copertura assicurativa.

Attività dichiarata: l'attività o le attività dichiarate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Attrezzature: l'insieme di attrezzi e strumenti di lavoro necessari all'esercizio dell'Attività dichiarata e che si possono portare agevolmente con sé per lo svolgimento della stessa.

Centro Commerciale: l'insediamento commerciale classificato, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs 114/98 e successive modifiche o integrazioni, come media o grande struttura di vendita, costituito da uno o più edifici collegati funzionalmente da percorsi privati pedonali o veicolari ricavati in area a destinazione d'uso commerciale al dettaglio e pertanto non facenti parte di vie o piazze pubbliche.

Collezione: la raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula la Polizza.

Costo commerciale: il valore delle Merci stimato in relazione alla natura, qualità ed eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali e i diritti doganali, ma senza tener conto dei profitti sperati. Se la valutazione così formulata superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.

Costo industriale: il prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano le Merci al momento del Sinistro e degli oneri fiscali. Se la valutazione così formulata superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.

Estorsione (Reato di): l'impossessarsi della cosa mobile altrui, costringendo chi la detiene alla consegna mediante violenza alla persona o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Ai fini della copertura assicurativa, la violenza deve essere esercitata solo su persone e si intendono escluse attività criminali volte a ottenere il pagamento periodico di somme di denaro in cambio dell'offerta di protezione (racket) o riconducibili al reato di usura.

Finestratura: l'apertura in parete esterna chiusa da Serramento o Lastra fissa. Se realizzata nel Tetto, **Lucernario**.

Furto: l'impossessarsi di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Furto con destrezza: il Furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato.

Furto con rottura o scasso: il Furto commesso mediante rottura, forzatura o rimozione delle serrature e/o dei mezzi di chiusura o di protezione dei locali e dei mobili contenenti le cose assicurate, oppure praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.

Indennizzo/Indennità: la somma dovuta da Allianz S.p.A. all'Assicurato in caso di Sinistro.

Infissi: i telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.

Limite di indennizzo: l'importo dovuto da Allianz S.p.A. entro la Somma assicurata, che rappresenta il massimo esborso di Allianz S.p.A. stessa, nei casi espressamente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Luci: le aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura (quali porte, imposte, serrande, inferriate) per il passaggio di luce od aria o per consentire una visuale.

Manto di copertura: il complesso degli elementi del Tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti interni.

Mezzi di custodia: i contenitori quali armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, ecc., aventi almeno le seguenti caratteristiche di base:

- pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da materiali e congegni atti a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali; battenti con sagomature antistrappo sul lato cerniere;

Glossario

- movimento di chiusura:
 - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su uno o più lati di un battente;
 - rifermato da serratura di sicurezza a chiave e/o a combinazione numerica o letterale, meccaniche e/o elettroniche;
- le casseforti a muro devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

I Mezzi di custodia (escluse le casseforti a muro) devono avere un peso minimo di 200 Kg; in caso contrario, devono essere ancorati al pavimento o ad una parete.

Periodo di assicurazione: nel caso in cui la copertura assicurativa preveda una durata annuale o pluriennale, questo s'intende stabilito come il periodo compreso tra la prima data di decorrenza della copertura assicurativa e la prima scadenza annua e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra le successive date di decorrenza e le date di scadenza annue della copertura assicurativa; nel caso in cui la copertura assicurativa sia stipulata per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima durata.

Polizza: il documento che attesta l'esistenza del contratto di assicurazione, riepiloga gli Ambiti di rischio acquistati e/o non acquistati e racchiude gli elementi di natura dichiarativa e sottoscrittiva della Polizza.

Premio: l'importo dovuto dal Contraente ad Allianz S.p.A. a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Primo rischio assoluto: la forma di copertura per cui l'assicurazione opera fino a raggiungere la Somma assicurata, a prescindere dal valore delle cose assicurate al momento del Sinistro e senza l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 1907 codice civile (vedi anche Primo rischio relativo e Valore intero).

Primo rischio relativo: la forma di copertura che prevede l'indicazione nella Scheda tecnica di Ambito di rischio della Somma assicurata che rappresenta il massimo Indennizzo in caso di Sinistro e la dichiarazione, sempre nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, del rapporto tra il Valore intero del bene assicurato e la Somma assicurata (esempio "Riferimento al Valore intero fino a 3 volte la Somma assicurata"). Questa forma prevede che, nel caso in cui, al momento del Sinistro, il rapporto tra il Valore intero e la Somma assicurata dichiarato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio sia inferiore al rapporto tra il Valore effettivo del bene al momento del Sinistro e la Somma assicurata, l'Indennizzo sarà ridotto secondo i criteri previsti nell'articolo 6.6 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale" (vedi anche Primo rischio assoluto e Valore intero)

Rapina (reato di): la sottrazione e/o la costrizione a consegnare le cose, mediante violenza alla persona o minaccia.

Regola proporzionale: il criterio secondo il quale Allianz S.p.A. riduce proporzionalmente l'Indennizzo, in caso di Sinistro, quando il valore delle cose assicurate dichiarato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio sia inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, ai sensi dell'art. 1907 codice civile.

Scheda tecnica di Ambito di rischio: il documento riepilogativo specifico della copertura assicurativa "Furto e rapina", che è parte integrante della Polizza.

Scippo: il Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno stesso.

Serramenti: le strutture mobili esterne o interne, in legno, ferro, alluminio, ecc., destinate a chiudere aperture, quali finestre e porte, praticate in pareti, tetti o soffitti.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del Fabbricato, escluse le pavimentazioni.

Soluzione: una delle quattro combinazioni di garanzie (Essential, Plus, Premium e Top), alternative tra loro, che compongono l'Ambito di rischio.

Somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso di Allianz S.p.A. in relazione alle garanzie prestate.

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta con il supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato ed eventuali spazi adiacenti dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) ed il Manto di copertura. Sono compresi i comignoli, intesi come le parti terminali delle canne fumarie che fuoriescono dal tetto, e tutti gli elementi destinati alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana quali grondaie e pluviali.

Ubicazione: l'insediamento specificato in Scheda tecnica di Ambito di rischio. Sono compresi:

- le pertinenze di cui all'articolo 817 codice civile, vale a dire i beni destinati in modo durevole a servire l'insediamento specificato in Scheda tecnica di Ambito di rischio, quali ad esempio magazzini, l'area aziendale, locali di deposito, autorimesse;

Glossario

- i locali che non costituiscono pertinenze, solo se posti entro 200 metri in linea d'aria dal corpo di fabbricato principale, strumentalmente collegati all'Attività dichiarata.

Valore a nuovo: l'importo necessario per rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per uso e rendimento economico o, in caso di danni al fabbricato o parti di esso, l'importo necessario per l'integrale costruzione a nuovo delle cose assicurate, escluso il valore dell'area. Per tutte le opzioni, sono comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Valore allo stato d'uso: il Valore a nuovo al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, destinazione, qualità e funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

Valore intero: la forma di copertura per cui l'assicurazione opera per la totalità del valore delle cose assicurate e che prevede l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 1907 codice civile nel caso in cui, al momento del Sinistro, la Somma assicurata è inferiore al valore della cosa (vedi anche Primo rischio assoluto e Primo rischio relativo).

Vetro stratificato di sicurezza: il manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili, costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo tale da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri, o costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato o simili) di spessore non inferiore a 6 millimetri.

Condizioni di assicurazione

INDICE

1 – INTRODUZIONE PAG. 6

- Art. 1.1 – Il presente Ambito di rischio e le relative Soluzioni
- Art. 1.2 – Il regolamento Allianz ULTRA

2 – CHE COSA È ASSICURATO PAG. 6

- Art. 2.1 – Cose assicurate
- Art. 2.2 – Le garanzie base
- Art. 2.3 – Le garanzie aggiuntive
- Art. 2.4 – Le garanzie aggiuntive specifiche
- Art. 2.5 – Le precisazioni valide per le garanzie base, aggiuntive e aggiuntive specifiche
- Art. 2.6 – Operatività delle garanzie

3 – CHE COSA NON È ASSICURATO PAG. 14

- Art. 3.1 - Rischi esclusi

4 – LIMITI DI COPERTURA PAG. 15

- Art. 4.1 – Limiti di copertura validi per tutte le garanzie
- Art. 4.2 – Limiti di copertura della garanzia "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività"
- Art. 4.3 – Limiti di copertura della garanzia "Furto di Merci e Attrezzature durante il trasporto"

5 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA PAG. 16

- Art. 5.1 – Validità territoriale

6 – OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO PAG. 16

- Art. 6.1 – Obblighi
- Art. 6.2 – Altre coperture assicurative presso altri assicuratori
- Art. 6.3 – Procedura per la valutazione del danno
- Art. 6.4 – Mandato dei periti
- Art. 6.5 – Determinazione del danno
- Art. 6.6 – Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale
- Art. 6.7 – Acconto sull'importo da liquidare
- Art. 6.8 – Estensione a macchinari, attrezzature e arredi in leasing (Cose in leasing)
- Art. 6.9 – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
- Art. 6.10 – Limite massimo di Indennizzo
- Art. 6.11 – Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Furto e/o Rapina (Reintegro)
- Art. 6.12 – Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Furto e/o Rapina (Reintegro automatico)
- Art. 6.13 – Recupero delle cose assicurate sottratte
- Art. 6.14 – Concomitanza di Scoperti
- Art. 6.15 – Termini di Indennizzo

7 – PREMIO PAG. 22

- Art. 7.1 – Pagamento del Premio
- Art. 7.2 – Adeguamento automatico annuale
- Art. 7.3 – Riduzione di Premio per durata poliennale
- Art. 7.4 – Rimborso del Premio in caso di recesso per Sinistro

Condizioni di assicurazione

8 – DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO

PAG. 23

- Art. 8.1a – Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio
- Art. 8.1b – Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio
- Art. 8.2a – Tacito rinnovo
- Art. 8.2b – Tacito rinnovo
- Art. 8.3 – Deroga al tacito rinnovo
- Art. 8.4 – Recesso in caso di Sinistro
- Art. 8.5 – Diritto di ripensamento

9 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

PAG. 24

- Art. 9.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 9.2 – Altre coperture assicurative presso altri Assicuratori
- Art. 9.3 – Aggravamento del rischio
- Art. 9.4 – Diminuzione del rischio
- Art. 9.5 – Oneri fiscali
- Art. 9.6 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
- Art. 9.7 – Clausola broker
- Art. 9.8 – Rinvio alle norme di legge

Condizioni di assicurazione

1 – INTRODUZIONE

Attenzione alle parti delle Condizioni di assicurazione evidenziate in grassetto.

Art. 1.1 - Il presente Ambito di rischio e le relative Soluzioni

L'Ambito di rischio **"Furto e rapina"** è formato da quattro Soluzioni diverse, alternative fra loro, composte dalle combinazioni di garanzie crescenti che seguono:

- **Essential:** composta dalle garanzie "Furto e Rapina delle cose che si trovano all'interno dei locali", "Guasti causati dai ladri a porte, finestre, recinzioni e cancelli" e "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività";
- **Plus:** composta dalle garanzie di cui alla Soluzione "Essential" e, rispetto all'altra Soluzione, la disponibilità di Somme assicurate più elevate;
- **Premium:** composta dalle garanzie di cui alla Soluzione "Plus" e, in aggiunta, dalle garanzie "Trasporto valori" e "Furto e Rapina in occasione di eventi socio politici";
- **Top:** composta dalle garanzie di cui alla Soluzione "Premium" e, rispetto alle altre Soluzioni, la disponibilità del reintegro automatico delle Somme assicurate in caso di Sinistro.

Le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" e "Top" possono essere arricchite, con pagamento del relativo premio, dalle garanzie aggiuntive:

- Furto di Merci a Attrezzature durante il trasporto;
- Furto di Valori in Mezzi di custodia;
- Furto di cose poste all'aperto;
- Furto di Merci e Valori in distributori esterni, compresi i guasti causati dai ladri;
- Furto di Merci in vetrinette esterne, compresi i guasti causati dai ladri.

Le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" e "Top" possono essere arricchite, con pagamento del relativo premio, dalla garanzia aggiuntiva specifica, selezionabile esclusivamente in relazione all'attività svolta:

- Furto di veicoli.

Art. 1.2 – Il Regolamento Allianz ULTRA

Allianz S.p.A. si impegna a mantenere ed aggiornare i contenuti dei singoli Ambiti di rischio acquistabili all'interno di una relazione contrattuale unitaria, nel contesto del **modello assicurativo Allianz ULTRA**, al fine di soddisfare al meglio, nel tempo ed ove ritenuto possibile, le esigenze della propria clientela. Il documento **"Allianz ULTRA: Regole di funzionamento e caratteristiche generali"** (di seguito **"Regolamento"**), che il Contraente ha ricevuto contestualmente al presente Set informativo, contiene l'insieme delle regole di funzionamento del modello assicurativo Allianz ULTRA.

Si rinvia, nel dettaglio, alle singole disposizioni previste nel **"Regolamento"**, le cui previsioni devono intendersi integrative delle Condizioni di assicurazione. Le Condizioni di assicurazione che seguono contengono, nei punti più rilevanti e per maggiore chiarezza, alcuni rinvii espressi al **"Regolamento"** nonché - per gli aspetti di dettaglio definiti in fase di sottoscrizione - alla **Polizza** e alla **Scheda tecnica di Ambito di rischio**.

2 – CHE COSA È ASSICURATO

In questa sezione sono descritti l'ambito di operatività della copertura e le prestazioni assicurative, mentre nelle sezioni successive sono descritti i **rischi esclusi**, le **limitazioni di copertura** e le **altre norme che regolano il rapporto assicurativo**.

Nella sezione "Obblighi delle parti in caso di Sinistro" sono contenute le regole di quantificazione degli Indennizzi che integrano la descrizione delle prestazioni assicurative riportata nella presente sezione.

La copertura assicurativa è prestata a favore dell'Assicurato e **opera entro le Somme assicurate riportate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio**, con **gli Scoperti e i Limiti di indennizzo** concordati al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 2.1 – Cose assicurate

La copertura assicurativa si riferisce alle cose di seguito descritte **che devono trovarsi all'interno di locali posti nell'Ubicazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio**.

In particolare, la copertura indennizza l'Assicurato, in base alla Soluzione scelta ed indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, dei danni alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati dagli eventi descritti negli articoli 2.2 "Le garanzie base" e seguenti e 2.3 "Le garanzie aggiuntive" e seguenti e 2.4 "Le garanzie aggiuntive specifiche" e seguenti.

Le cose assicurate sono costituite dalla partita "Merci, macchinari, attrezzature e arredi" (Contenuto).

Per "Merci, macchinari, attrezzature e arredi" si intende:

- Merci:

Condizioni di assicurazione

- le materie prime, gli ingredienti di lavorazione, i prodotti semilavorati e finiti;
- le scorte e i materiali di consumo;
- gli imballaggi e i supporti;
- gli stampati e il materiale pubblicitario;
- i lubrificanti, i carburanti e i combustibili;
- gli scarti e i residui di lavorazione;

Il tutto riferito all'Attività dichiarata.

Per Merci diverse da quelle proprie dell'Attività dichiarata, si intendono le Merci non riferite all'Attività dichiarata. Entro i limiti indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio non opera l'eventuale esclusione prevista nella descrizione dell'Attività dichiarata.

■ Macchinario:

- le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli impianti non al servizio del fabbricato, comprese tutte le parti murarie, meccaniche, elettriche ed elettroniche che ne siano il naturale completamento nonché i relativi ricambi e le scorte che siano ad esso riferibili;
- i dispositivi di ricarica amovibili di veicoli e/o mezzi elettrici;
- gli impianti e i mezzi di sollevamento (**esclusi ascensori, montacarichi, scale mobili**), di pesa nonché di traino e di trasporto;
- gli impianti di imballaggio;
- le Attrezzature, l'arredamento, il mobilio, i Mezzi di custodia, gli apparecchi mobili di illuminazione, di riscaldamento, di condizionamento; il materiale d'ufficio e tutto quanto serve per l'esercizio dell'Attività dichiarata;
- i serbatoi, le cisterne, i silos e le relative tubazioni;
- i distributori automatici di Merci, di cibi e di bevande, accettatori di denaro anche se, pur collocati all'interno del fabbricato, siano accessibili dall'esterno;
- le tende esterne frangisole e le insegne installate nell'Ubicazione;
- i sistemi di elaborazione dati, i computer e le relative unità periferiche, le macchine da ufficio, i dispositivi audio-fono-visivi, gli apparecchi per la telefonia e la trasmissione dati, le Apparecchiature elettroniche in genere;
- gli impianti, anche fissi, le opere di abbellimento, di sistemazione e di utilità anche se non installati dal conduttore e/o di sua proprietà;
- gli indumenti di lavoro, gli accessori, i Beni e gli effetti personali degli Addetti e dei clienti (**esclusi Valori e Preziosi**);
- le dotazioni di vario genere e tutto quanto di appartenenza ad uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, depositi, magazzini e quant'altro di simile relativo alla gestione e conduzione dell'Attività dichiarata;
- i gazebo e le tettoie esterne non fisse;
- le strutture pressostatiche, le baracche e/o le costruzioni in legno o plastica, le strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili.

Sono assicurati in quanto facenti parte del Macchinario i veicoli identificati all'art. 58 codice della strada, comma 2 lettera c) e successive modifiche e/o integrazioni (macchine operatrici - carrelli) anche quando siano iscritti al P.R.A..

■ Cose particolari:

- Archivi: gli archivi in genere, i documenti, le licenze, le licenze d'uso informatiche, i registri, i disegni, gli stampati, i film e i microfilm, le pellicole e i fotocolor;
- Supporti dati: qualsiasi strumento fisso o intercambiabile (elettronico, magnetico, ottico, scheda e/o banda perforata), utilizzato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente e/o da programmi;
- Modelli e stampi: i modelli, gli stampi, i garbi, le messe in carta, i cartoni per telai, i clichés, le pietre litografiche, le lastre o i cilindri, le tavolette stereotipe, i rami per incisioni e simili;
- Droni: gli aeromodelli, gli aeromobili a pilotaggio remoto, i relativi sistemi di guida, le parti accessorie, gli apparecchi audio-fono-visivi, di controllo e/o rilevamento montati sugli stessi anche se non fissi.

Tali Cose, se non si tratta di Merci, si intendono convenzionalmente assicurati nell'ambito del Macchinario.

■ Valori:

- le carte valori, il denaro, le fustelle farmaceutiche, i titoli di credito in genere (ossia i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari, postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili);
- i buoni pasto, i titoli di viaggio di società di trasporto;
- i valori bollati e postali, le schede telefoniche, le tessere di parcheggio, le carte prepagate, i biglietti di lotterie e ogni altro documento o carta rappresentante un valore.

I Valori sono convenzionalmente assicurati nell'ambito del Macchinario.

■ Preziosi:

- i gioielli, gli oggetti anche solo in parte in argento, platino e/o in oro, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, i coralli e altri materiali preziosi lavorati o grezzi, le collezioni e le raccolte di oggetti preziosi.

Condizioni di assicurazione

I Preziosi sono convenzionalmente assicurati nell'ambito del Macchinario.

■ Cose pregiate aventi anche valore artistico:

- i quadri, i dipinti, gli affreschi, i mosaici, le statue, le sculture e simili oggetti d'arte (**esclusi i Preziosi**);
- le collezioni e/o le raccolte scientifiche, d'antichità, numismatiche, filateliche e in genere di oggetti non preziosi;
- le pergamene, gli archivi e i documenti storici, gli oggetti e i servizi di argenteria, gli oggetti di antiquariato, le pellicce, i tappeti, gli arazzi.

Tali enti, se non si tratta di Merci, si intendono convenzionalmente assicurati nell'ambito del Macchinario.

Sono compresi, **se l'Attività dichiarata non rientra nel settore "Edilizia"**, il Macchinario e/o le Merci posti sottotetto a fabbricati diversi dall'Ubicazione dichiarata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio – **purché non all'aperto** - in deposito e/o in lavorazione e/o in esposizione anche presso fiere o mostre. Questa estensione è valida pure per gli eventuali locali adibiti ad abitazione e le relative pertinenze anche se sono posti presso l'Ubicazione dichiarata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Queste ubicazioni devono trovarsi entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino; in caso di Sinistro, il valore di queste cose non verrà utilizzato per la determinazione delle Somme assicurate ai fini dell'applicazione della Regola proporzionale stabilita all'articolo 6.6 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale". I mezzi di protezione e chiusura dei locali in cui queste cose si trovano, **devono essere gli stessi di quelli dichiarati nella presente copertura assicurativa e comunque rispettare i requisiti previsti dall'articolo 2.6.2 - "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali"**. **Diversamente, in caso di mezzi di protezione e chiusura differenti da quanto previsto e tali da comportare aggravamento di rischio, Allianz S.p.A. corrisponderà l'Indennizzo con lo Scoperto.**

Allianz S.p.A. si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di controllo, che si presenti come necessario e ragionevole, sulle cose assicurate e/o le modalità operative con cui viene svolta l'Attività dichiarata.

Il Contraente e/o l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire ad Allianz S.p.A. tutte le occorrenti e pertinenti indicazioni e informazioni.

Art. 2.2 – Le garanzie base

In base alla Soluzione "Essential", "Plus", "Premium" o "Top" scelta dal Contraente e indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, operano le garanzie riportate negli articoli che seguono.

Art. 2.2.1 – Furto e Rapina delle cose che si trovano all'interno dei locali *(Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")*

1) Furto nell'Ubicazione

Sono compresi i danni materiali e diretti di Furto e Rapina delle cose assicurate poste nell'Ubicazione. Relativamente al Furto questa garanzia opera **a condizione** che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- a) violandone le difese esterne mediante:
 - a1) rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - a2) uso fraudolento di chiavi;
 - a3) apertura fraudolenta di serrature a combinazione numerica;
 - a4) uso fraudolento di trasponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip. È parificato all'uso fraudolento dei dispositivi sopra menzionati, l'eventuale clonazione degli originali o la rigenerazione dei medesimi a seguito del furto/appropriazione dei codici di codifica dovuto ad attacco hacker o di pirateria informatica.

Ai fini dell'operatività della garanzia è previsto che:

- relativamente alle modalità di introduzione descritte al punto a2), la garanzia opera **solo se l'Assicurato ha denunciato** lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi all'Autorità competente e vale fino al giorno successivo alla denuncia;
- relativamente alle modalità di introduzione descritte ai punti a3) e a4), i dispositivi **devono essere dotati** di sistema di rilevazione dei tentativi di apertura e di rilevazione dell'orario di accesso ai locali stessi;
- relativamente alle modalità di introduzione descritte al punto a4), tranne che per la clonazione/rigenerazione a seguito di attacco hacker o di pirateria informatica, la garanzia opera **solo se l'Assicurato ha denunciato** lo smarrimento o la sottrazione dei trasponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip all'Autorità competente e vale fino al giorno successivo alla denuncia;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, ossia quando l'autore del Furto o del tentato Furto si sia introdotto nei locali rimanendovi clandestinamente e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Condizioni di assicurazione

2) Valori e Preziosi presenti nell'Ubicazione

Sono compresi i danni materiali e diretti di Furto e Rapina di Valori e di Preziosi posti nell'Ubicazione. Relativamente al Furto, questa garanzia opera **a condizione** che i Valori e i Preziosi siano chiusi a chiave almeno in cassetti, slot machine, mobili, armadi anche metallici e registratori di cassa.

Se per le cose assicurate sono previsti nella presente copertura assicurativa dei Mezzi di custodia, questa garanzia opera **a condizione** che l'autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali contenenti le cose assicurate in uno dei modi descritti al punto 1) "Furto nell'Ubicazione", abbia violato tali mezzi mediante:

- rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- uso fraudolento di chiavi. In tal caso **la garanzia opera** solo se l'Assicurato ha denunciato lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi all'Autorità competente e vale fino al giorno successivo alla denuncia.

3) Furto compiuto dall'esterno dei locali dell'Ubicazione

Sono compresi i danni materiali e diretti di Furto delle cose assicurate commesso senza l'introduzione dell'autore nei locali contenenti le cose stesse. Questa garanzia opera **a condizione** che il Furto sia avvenuto con le seguenti modalità:

- attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate o Luci di Serramenti, se ammesse, con rottura del vetro retrostante;
- durante i periodi di chiusura diurna e serale **con esposizione, fra le ore 8.00 e le ore 24.00, quando le vetrine fisse e le porte-vetrine efficacemente chiuse, rimangono protette dal solo vetro fisso**, con rottura di tale vetro;
- durante l'orario di apertura al pubblico con rottura delle vetrine protette da solo vetro, **in presenza di Addetti all'Attività dichiarata, con esclusione di Valori, Preziosi e Cose pregiate (questi ultimi solo nel caso in cui non possano essere considerati Merci).**

4) Furto degli Addetti

Sono compresi i danni materiali e diretti di Furto delle cose assicurate commessi dagli Addetti **a condizione che:**

- l'autore del Furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali contenenti le cose assicurate e degli altri sistemi di chiusura elencati ai punti a3) e a4) del punto 1) "Furto nell'Ubicazione", né delle chiavi di apertura dei particolari mezzi di difesa interni e/o dei Mezzi di custodia previsti dalla presente copertura assicurativa;
- l'autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali;
- il Furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali l'Addetto adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi.

5) Rapina

Relativamente alla Rapina, la stessa è compresa anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia siano prelevate all'esterno dell'Ubicazione e siano costrette ad entrare al suo interno. La copertura è estesa alla Rapina, commessa sui clienti, di indumenti ed effetti personali compresi Preziosi e denaro, **purché sia avvenuta all'interno dei locali.**

6) Danneggiamento delle cose assicurate

Sono compresi, fino **a raggiungere** la Somma assicurata alla partita "Merci, macchinari, attrezzature e arredi" (Contenuto), i danni causati alle cose assicurate per commettere gli eventi di cui ai punti precedenti, anche se tali danni sono conseguenti ad atti vandalici commessi in occasione degli eventi di cui sopra.

7) Spese sanitarie

Sono comprese, anche in eccedenza alla Somma assicurata alla partita "Merci, macchinari, attrezzature e arredi" (Contenuto), le spese sanitarie documentate per infortunio subito dall'Assicurato o dai suoi familiari o dagli Addetti in occasione di Rapina.

Art. 2.2.2 – Guasti causati dai ladri a porte, finestre, recinzioni e cancelli *(Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")*

Sono assicurati i guasti causati dai ladri:

- ai locali dell'Ubicazione, ai relativi Infissi e Serramenti, alle recinzioni e ai cancelli posti a riparo e a protezione degli accessi e delle aperture dell'Ubicazione stessa;
- a serrature relative ad accessi dall'esterno rotte o forzate; si intendono parificate ai guasti causati dai ladri anche le eventuali spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'Assicurato a seguito di Sinistro;
- agli impianti fissi automatici di allarme.

Sono inoltre rimborsate le spese sostenute per rafforzare, anche sostituendoli:

- gli Infissi;
- i Serramenti;
- le serrature;

Condizioni di assicurazione

danneggiati dai ladri.

Sono parificate ai guasti causati dai ladri, anche se non in relazione al Sinistro, **purché gli eventi siano stati denunciati alle Autorità:**

- le spese sostenute per la sostituzione di serrature, trasponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip a seguito di sottrazione o smarrimento;
- le spese di riprogrammazione dei dispositivi di chiusura in caso di sottrazione o smarrimento dei codici e/o delle chiavi elettroniche e/o magnetiche.

Questa garanzia opera a Primo rischio assoluto.

Art. 2.2.3 - Spese straordinarie per la ripresa dell'attività (*Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top"*)

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 4.1 – "Limiti di copertura validi **per tutte le garanzie**", lettera m), **solo** in caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie prestate nella presente copertura assicurativa che provochi l'interruzione totale o parziale dell'Attività dichiarata, Allianz S.p.A. indennizza le spese straordinarie **documentate, purché necessariamente sostenute**, per la ripresa ed il proseguimento dell'Attività stessa.

Questa garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate e si intende comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 3 mesi successivi dal momento in cui si è verificato il Sinistro.

Le spese mancanti della relativa documentazione, sono comprese, **entro lo specifico Limite di indennizzo, purché necessariamente ed effettivamente sostenute.**

Questa garanzia opera a Primo rischio assoluto.

Art. 2.2.4 – Trasporto valori (*Valido per le Soluzioni "Premium" o "Top"*)

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 4.1 – "Limiti di copertura validi **per tutte le garanzie**", lettera j), sono compresi i danni materiali e diretti di Furto, Rapina o Scippo di Valori commessi nei confronti dell'Assicurato, dei suoi familiari o degli Addetti, mentre trasportano tali beni dal luogo di Ubicazione ad altre ubicazioni dove si svolge l'Attività dichiarata, al luogo di domicilio dell'Assicurato, verso banche, fornitori e/o clienti e viceversa.

Relativamente al Furto, questa garanzia opera:

- a seguito di infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei beni suddetti;
- se compiuto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano tali beni.

Nella Somma assicurata sono comprese le spese sanitarie documentate, per infortunio subito dall'Assicurato o da suoi familiari o dagli Addetti in occasione di Rapina o Scippo.

Questa garanzia opera a Primo rischio assoluto.

Art. 2.2.5 – Furto e Rapina in occasione di eventi socio politici (*Valido per le Soluzioni "Premium" o "Top"*)

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 4.1 – "Limiti di copertura validi **per tutte le garanzie**", lettera e), sono compresi i danni di Furto e Rapina avvenuti in occasione di eventi socio politici.

Art. 2.3 – Le garanzie aggiuntive (*Selezionabili per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top"*)

Le seguenti garanzie aggiuntive possono essere scelte dal Contraente, con il pagamento di un Premio aggiuntivo e operano se richiamate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 2.3.1 – Furto di Merci e Attrezzature durante il trasporto

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 4.1 – "Limiti di copertura validi **per tutte le garanzie**", lettera f), sono compresi i danni materiali e diretti che le Merci e le Attrezzature assicurate subiscono durante il trasporto in conseguenza di:

- Furto **commesso mediante la sottrazione dell'intero veicolo;**
- Furto a seguito di incidente stradale;
- Rapina o Estorsione.

Se il Furto è commesso senza la sottrazione dell'intero veicolo, **la copertura opera solo se il Furto stesso è avvenuto dalle ore 5.00 alle ore 22.00.** Se il Furto, invece, è avvenuto in orario differente, la copertura opera **purché i veicoli siano posti:**

- all'interno di fabbricati con caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura come da articolo 2.6.2 "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali";
oppure
- in aree aperte ma interamente recintate per tutto il perimetro, come di seguito descritto:
 - inferriate di altezza non inferiore a 1,50 metri saldamente ancorate al suolo;oppure
- muretti in cemento o laterizi di altezza non inferiore a 30 centimetri con recinzione metallica saldamente ancorata di altezza complessiva non inferiore a 1,50 metri.

Condizioni di assicurazione

L'altezza della recinzione deve essere computata dal piano del sito. Le recinzioni devono essere chiuse da cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno, chiuse con serrature antisfondamento e antistrappo, movimenti meccanici o idonei accorgimenti di protezione quando sia previsto lo sblocco elettrico della serratura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse Luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno, senza effrazione delle strutture.

Il Furto deve essere commesso con le modalità previste alle lettere a), b) e c) del punto 1) "Furto nell'Ubicazione" dell'articolo 2.2.1 "Furto e Rapina delle cose che si trovano all'interno dei locali";

Questa garanzia opera a condizione che:

- il trasporto sia effettuato con veicoli a motore di proprietà o noleggiati dall'Assicurato e condotti dall'Assicurato stesso o dai suoi Addetti. La copertura decorre dal momento in cui le cose assicurate sono caricate a bordo dei veicoli, vale per l'intera durata del trasporto, comprese eventuali soste, e cessa nel momento in cui le cose sono scaricate dai veicoli;
- relativamente ai danni di Furto, i veicoli lasciati incustoditi dall'addetto al trasporto:
 - non siano telonati;
 - siano chiusi a chiave e le chiavi stesse siano custodite dall'addetto al trasporto e i cristalli dei veicoli siano completamente chiusi e il Furto sia commesso mediante rottura, scasso o effrazione dei mezzi di chiusura del veicolo stesso.

In caso di Furto totale del veicolo, se l'Assicurato non è in grado di fornire le chiavi originali di chiusura e avvio del mezzo, gli Scoperti e le Franchigie previsti in Scheda tecnica di Ambito di rischio si intendono raddoppiati.

Questa garanzia opera a Primo rischio assoluto e relativamente alle Attrezzature:

- se il Furto è commesso senza la sottrazione dell'intero veicolo, si applicherà lo specifico Limite di indennizzo;
- l'ammontare del danno, anche parziale, e del relativo Indennizzo **sarà calcolato in base al Valore allo stato d'uso.**

Art. 2.3.2 – Furto di Valori in Mezzi di custodia

Sono compresi i danni materiali e diretti di Furto e Rapina di Valori e Preziosi chiusi all'interno di Mezzi di custodia posti nei locali contenenti le cose assicurate.

Questa garanzia opera a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei suddetti locali e abbia violato i Mezzi di custodia nei modi descritti al punto 1) "Furto nell'Ubicazione" dell'articolo 2.2.1 "Furto e Rapina delle cose che si trovano all'interno dei locali".

Questa garanzia opera a Primo rischio assoluto.

Art. 2.3.3 – Furto di cose poste all'aperto

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 4.1 – "Limiti di copertura validi **per tutte le garanzie**", lettera I), sono compresi i danni materiali e diretti di Furto delle cose assicurate poste sotto tettoie o in locali aperti totalmente o parzialmente sui lati, oppure all'aperto, ma comunque entro il limite dell'Ubicazione. Sono compresi nel Macchinario anche gli impianti fotovoltaici e solari e precisamente i pannelli fotovoltaici e i pannelli solari e i relativi supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, trasformatori, accumulatori, inverter e gli altri componenti meccanici, elettrici ed elettronici che costituiscono gli impianti nonché i cavi di connessione e le condutture di distribuzione dell'acqua fino all'impianto idrico. **Questi impianti devono essere installati, fissati agli appositi supporti e al servizio dell'Attività dichiarata ed eventualmente anche delle abitazioni poste nell'Ubicazione.**

Relativamente ai soli Assicurati per i quali l'Attività dichiarata abbia per oggetto i veicoli a motore:

- sono parificati ai danni di Furto quelli causati ai veicoli a motore:
 - durante l'esecuzione del Furto (consumato o tentato);
 - dalla circolazione degli stessi avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo a seguito di Furto;
- il Furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli a motore è compreso **se avvenuto congiuntamente al Furto dei veicoli stessi.**

Questa garanzia opera a condizione che:

- il perimetro dell'Ubicazione sia recintato come di seguito descritto:
 - inferriate di altezza non inferiore a 1,50 metri saldamente ancorate al suolo;oppure
 - muretti in cemento o laterizi di altezza non inferiore a 30 centimetri con recinzione metallica saldamente ancorata di altezza complessiva non inferiore a 1,50 metri.

L'altezza della recinzione deve essere computata dal piano del sito. Le recinzioni devono essere chiuse da cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno, chiuse con serrature antisfondamento e antistrappo, movimenti meccanici o idonei accorgimenti di protezione quando sia previsto lo sblocco elettrico della serratura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse Luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno, senza effrazione delle strutture;

- il Furto sia stato commesso con le modalità previste alle lettere a), b) e c) del punto 1) "Furto nell'Ubicazione" dell'articolo 2.2.1 "Furto e Rapina delle cose che si trovano all'interno dei locali";

Condizioni di assicurazione

- i veicoli a motore siano chiusi a chiave o sia stato attivato il bloccaggio dei sistemi di guida (manubrio o volante, leve o pedali).

Relativamente agli impianti fotovoltaici e solari:

- i pannelli fotovoltaici e solari installati a un'altezza superiore a 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili dall'esterno per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sono comunque in copertura anche nel caso in cui il perimetro dell'Ubicazione non sia recintato;
- gli inverter, i contatori GSE, i sistemi di monitoraggio e di visualizzazione dei dati e i quadri elettrici **devono essere collocati in locali o in appositi vani dove ogni apertura verso l'esterno**, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili dall'esterno senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti Serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o Vetro stratificato di sicurezza) chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni le cui chiavi sono custodite altrove, oppure inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei Serramenti sono ammesse Luci di dimensioni tali da non consentire l'introduzione nei locali o nei vani contenenti le cose assicurate senza effrazione o divaricazione delle relative strutture. **Il Furto deve essere commesso** con le modalità previste alle lettere a), b) e c) del punto 1) "Furto nell'Ubicazione" dell'articolo 2.2.1 "Furto e Rapina delle cose che si trovano all'interno dei locali".

Questa garanzia opera a Primo rischio assoluto.

Art. 2.3.4 – Furto di Merci e Valori in distributori esterni, compresi i guasti causati dai ladri

Sono compresi i danni materiali e diretti di Furto, tentato o consumato, delle Merci e dei Valori posti nei distributori automatici esterni e/o in accettatori di denaro esterni, anche non comunicanti con i locali in cui viene svolta l'attività.

Sono parificati ai danni di Furto quelli causati ai distributori e/o agli accettatori durante l'esecuzione del Furto (consumato o tentato).

Questa garanzia opera a condizione che i distributori e/o gli accettatori:

- siano posti nell'Ubicazione o in spazi dove si svolge l'Attività dichiarata ed adiacenti ai locali dell'Ubicazione **indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio;**
- siano chiusi con serrature o lucchetti;
- siano saldamente fissati al suolo e/o alle pareti;
- siano violati con rottura, scasso o effrazione.

Questa garanzia opera a Primo rischio assoluto.

Art. 2.3.5 – Furto di Merci in vetrinette esterne, compresi i guasti causati dai ladri

Sono compresi i danni materiali e diretti di Furto, tentato o consumato, delle Merci esposte nelle vetrinette esterne.

Sono parificati ai danni di Furto quelli causati alle vetrinette durante l'esecuzione del Furto (consumato o tentato).

Questa garanzia opera a condizione che le vetrinette:

- siano poste nell'Ubicazione o in spazi dove si svolge l'Attività dichiarata ed adiacenti ai locali dell'Ubicazione **indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio;**
- siano chiuse con serrature o lucchetti;
- siano fissate al suolo e/o alle pareti in modo tale che non sia possibile l'asportazione della vetrinetta stessa senza rottura, scasso o effrazione dei sistemi di fissaggio;
- siano violate con rottura, scasso o effrazione e la violazione sia avvenuta durante l'orario di apertura al pubblico e in presenza di Addetti all'attività oppure durante i periodi di chiusura diurna tra le ore 8.00 e le ore 20.00. Qualora le vetrinette esterne siano fisse e siano ancorate al suolo e/o alle pareti, la garanzia opera 24 ore su 24.

Questa garanzia opera a Primo rischio assoluto.

Art. 2.4 – Le garanzie aggiuntive specifiche (*Selezionabili per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top"*)

Le seguenti garanzie possono essere scelte dal Contraente, con il pagamento di un Premio aggiuntivo, solo in relazione alle attività per le quali le stesse sono espressamente concedibili e sono operanti solo se richiamate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 2.4.1 – Furto di veicoli

Relativamente ai soli Assicurati per i quali l'Attività dichiarata abbia per oggetto i veicoli a motore, a parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 4.1 – "Limiti di copertura validi per tutte le garanzie", lettera l), sono compresi i danni materiali e diretti di Furto di veicoli a motore avvenuto senza violazione delle difese esterne o, comunque, con modalità diverse da quanto previsto alle lettere a), b) e c) del punto 1) "Furto nell'Ubicazione" dell'articolo 2.2.1 "Furto e Rapina delle cose che si trovano all'interno dei locali".

Sono parificati ai danni di Furto quelli causati ai veicoli a motore:

- durante l'esecuzione del Furto (consumato o tentato);

Condizioni di assicurazione

- dalla circolazione degli stessi avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo a seguito di Furto.
- Il Furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli a motore è compreso **se avvenuto congiuntamente al Furto dei veicoli stessi**.

Questa garanzia opera:

- **a condizione che:**
 - il Furto sia commesso nell'Ubicazione durante l'orario di apertura dell'attività e in presenza di Addetti all'attività stessa. Se il Furto è avvenuto nelle aree all'aperto dell'Ubicazione, il perimetro delle aree stesse deve essere recintato;
 - i veicoli siano chiusi a chiave o sia stato attivato il bloccaggio dei sistemi di guida (manubrio o volante, leve o pedali) e le chiavi siano custodite all'interno dei locali almeno in cassetti, mobili, armadi chiusi a chiave e gli eventuali cristalli dei veicoli siano completamente chiusi;
- a Primo rischio assoluto.

Art. 2.5 - Le precisazioni valide per le garanzie base, aggiuntive e aggiuntive specifiche (*Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top"*)

Art. 2.5.1 – Spese, oneri e onorari rimborsabili conseguenti a eventi indennizzabili

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle garanzie prestate nella copertura assicurativa, sono compresi, anche in eccedenza alla Somma assicurata alla partita "Merci, macchinari, attrezzature e arredi" (Contenuto), i rimborsi:

- degli onorari di progettisti e consulenti per la ricostruzione o il ripristino delle cose assicurate distrutte o danneggiate;
- delle spese sostenute per il riacquisto e il rifacimento di quanto definito come Cose particolari, **escluso qualsiasi riferimento a valori di carattere storico, artistico, scientifico o affettivo**, sottratti all'Assicurato o ai suoi Addetti o danneggiati in conseguenza di Furto o Rapina;
- degli onorari del perito scelto e nominato conformemente al disposto dell'articolo 6.3 "Procedura per la valutazione del danno" nonché l'eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Queste garanzie operano a Primo rischio assoluto.

Art. 2.5.2 – Trasloco dell'azienda in altra Ubicazione

In caso di trasferimento dell'azienda in altra Ubicazione, la copertura opera durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo sia nel nuovo indirizzo **per i 15 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, se per la nuova Ubicazione è rispettato quanto indicato agli articoli:**

- 2.6.2 "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali";
- 2.6.3 "Circostanze non influenti";
- 5.1 "Validità territoriale".

Art. 2.5.3 – Utilizzo di veicoli presenti presso l'Ubicazione

Nel caso in cui per l'asportazione delle cose assicurate i ladri dovessero utilizzare veicoli che si trovano nei locali dell'Ubicazione, nelle eventuali strutture accessorie oppure all'aperto nell'area di esclusiva pertinenza dell'Attività dichiarata, **la copertura assicurativa opera con lo Scoperto**.

Art. 2.6 – Operatività delle garanzie (*Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top"*)

Art. 2.6.1 – Destinazione dei locali dell'Ubicazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio

La copertura opera a condizione che i locali contenenti le cose assicurate siano destinati all'Attività dichiarata.

Art. 2.6.2 – Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali

Caratteristiche costruttive

Relativamente ai danni di Furto all'interno dei locali dell'Ubicazione, **la copertura assicurativa opera a condizione che:**

- a) il fabbricato di cui fanno parte i locali contenenti le cose assicurate sia costruito in muratura o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia. Se la linea di gronda del Tetto è situata a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili dall'esterno per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, il Tetto dovrà essere costruito in cemento armato senza Lucernari o Luci che consentano l'introduzione all'interno del Fabbricato;
- b) i locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti perimetrali e solai in laterizi, cemento armato, vetrocemento armato o Vetro stratificato di sicurezza oppure siano costituiti da robuste strutture in metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate al terreno.

Mezzi di protezione e chiusura dei locali

È previsto che ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili dall'esterno senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti Serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega

Condizioni di assicurazione

metallica o Vetro stratificato di sicurezza) chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei Serramenti sono ammesse Luci di dimensioni tali da non consentire l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.

Tranne i casi previsti dall'articolo 2.2.1 "Furto e Rapina delle cose che si trovano all'interno dei locali" - punto 1) "Furto nell'Ubicazione" - lettere a), b), c), in caso di Furto, **valgono le disposizioni che seguono:**

- quando l'introduzione dei ladri è avvenuta mediante violazione di mezzi di protezione e chiusura e/o di locali con caratteristiche costruttive conformi rispetto a quelle sopra indicate, Allianz S.p.A. corrisponderà l'Indennizzo anche in presenza di altre aperture e/o locali con caratteristiche costruttive difformi (peggiorative), **purché non utilizzate dai ladri per l'introduzione;**
- quando l'introduzione dei ladri è avvenuta mediante violazione di mezzi di protezione e chiusura e/o di locali con caratteristiche costruttive difformi (peggiorative), **Allianz S.p.A. corrisponderà l'Indennizzo con lo Scoperto.**

Sono esclusi i danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra descritti.

Se nella Scheda tecnica di Ambito di rischio è richiamata la condizione "Attività esercitata in chiosco", la copertura assicurativa opera **a condizione** che le cose assicurate siano poste sottotetto a una struttura costruita in muratura, metallo o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia, che le pareti perimetrali siano chiuse da robuste strutture di materiale rigido (legno, plastica, metallo, lega metallica o Vetro stratificato di sicurezza), che il Tetto sia privo di Lucernari o luci che consentano l'introduzione all'interno della struttura.

Se la linea di gronda è inferiore a 4 metri di altezza, la copertura del Tetto deve essere senza Luci.

Art. 2.6.3 - Circostanze non influenti

Ai fini dell'operatività della presente copertura assicurativa non hanno influenza:

- la presenza di porzioni minori non destinate all'Attività dichiarata (come ad esempio i servizi aziendali);
- modifiche, trasformazioni e variazioni in genere al Macchinario per esigenze strettamente connesse all'Attività dichiarata.

Il Contraente o l'Assicurato è esonerato dal darne formale comunicazione ad Allianz S.p.A., **sempre che non risulti modificata la natura delle attività e/o delle lavorazioni.**

Resta fermo, in ogni caso, quanto stabilito agli articoli 6.5 "Determinazione del danno", 6.6 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale", 9.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e 9.3 "Aggravamento del rischio".

Art. 2.6.4 – Criteri per la determinazione delle Somme assicurate

La copertura assicurativa può essere prestata, a scelta del Contraente, in una delle seguenti forme indicate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio:

- Valore intero, se non diversamente previsto;
- Primo rischio relativo, se non diversamente previsto;
- Primo rischio assoluto.

Per la determinazione della Somma assicurata e del valore delle cose assicurate, deve essere considerato:

- per il Macchinario, il Valore a nuovo;
- per le Merci, il Costo commerciale per le attività commerciali e il Costo industriale per le attività che prevedano lavorazioni e trasformazioni delle Merci.

Se nella Scheda tecnica di Ambito di rischio è richiamata la condizione "Assicurazione al prezzo di vendita di Merci a magazzino già vendute (Selling price)", le Merci a magazzino già vendute si intendono assicurate al prezzo di vendita concordato **con il massimo del loro valore di mercato.**

3 – CHE COSA NON È ASSICURATO

In questa sezione sono descritti i casi in cui la copertura non opera.

Art. 3.1 - Rischi esclusi

Art. 3.1.1 - Rischi esclusi per tutte le garanzie (Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")

La copertura assicurativa non opera per i danni subiti da:

- a) alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere, a meno che siano oggetto di attività di vendita in funzione dell'Attività dichiarata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio;
- b) aeromobili, imbarcazioni, veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o da esso radiati (o altri enti analoghi che disciplinano la circolazione/navigazione), a meno che tali Cose siano oggetto di attività di gestione di autorimesse, noleggio, autotrasporto, riparazione e/o commercio, degli stessi in funzione dell'Attività dichiarata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio;

Condizioni di assicurazione

- c) Apparecchiature elettroniche se assicurate con specifica copertura assicurativa;
- d) Cose in leasing, salvo diverse indicazioni indicate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio;
- e) Merci e/o Macchinario caricati su mezzi di trasporto di terzi se assicurati con specifica copertura assicurativa trasporti;
- f) animali vivi, a meno che siano oggetto di attività di vendita e/o servizi di cura in funzione dell'Attività dichiarata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 3.1.2 – Rischi esclusi per la garanzia “Furto di Merci e Attrezzature durante il trasporto” (*Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”*)

In relazione alla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo 2.3.1 “Furto di Merci e Attrezzature durante il trasporto”, la copertura non opera per le Merci intese come:

- a) Valori e Preziosi;
- b) veicoli iscritti o da iscrivere al P.R.A. o da esso radiati, anche quando questi beni sono oggetto dell'Attività dichiarata;
- c) Merci già danneggiate;
- d) Merci Infiammabili, Esplosivi;
- e) carburanti per trazione e per riscaldamento;
- f) animali vivi;
- g) prodotti farmaceutici;
- h) tabacchi;
- i) sangue ed emoderivati;
- j) Merci trasportabili esclusivamente in regime di temperatura controllata;
- k) Merci trasferibili in condizioni di trasporto eccezionale.

Art. 3.1.3 – Rischi esclusi per la garanzia “Furto di cose poste all'aperto” (*Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”*)

In relazione alla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo 2.3.3 “Furto di cose poste all'aperto”, la copertura non opera per i danni di Furto:

- a) di Valori, Preziosi e Cose pregiate;
- b) di Merci, bagagli, indumenti e altri oggetti posti nei veicoli a motore.

Art. 3.1.4 – Rischi esclusi per la garanzia “Furto di veicoli” (*Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”*)

In relazione alla garanzia aggiuntiva specifica di cui all'articolo 2.4.1 “Furto di veicoli”, la copertura non opera per i danni di Furto di Merci, bagagli, indumenti e altri oggetti posti nei veicoli a motore.

4 – LIMITI DI COPERTURA

In questa sezione sono descritte le delimitazioni di copertura cioè i casi in cui la copertura non opera solo per alcuni eventi, ma continua a operare per tutti quelli non delimitati.

La copertura assicurativa opera con gli Scoperti e i Limiti di indennizzo indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Restano fermi gli Scoperti indicati nella sezione “Che cosa è assicurato”, all'articolo 2.6 “Operatività delle garanzie”, il cui ammontare è comunque indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 4.1 – Limiti di copertura validi per tutte le garanzie (*Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”*)

In relazione a tutte le garanzie prestate la copertura assicurativa non opera per i danni:

- a) che si sono verificati in occasione di atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri, e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- b) che si sono verificati in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) come pure da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- c) che si sono verificati in occasione di incendio, esplosione, scoppio;
- d) che si sono verificati in occasione di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, maremoti, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;

Condizioni di assicurazione

- e) che si sono verificati in occasione di eventi soci politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse, Terrorismo e sabotaggio;
- a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione agli eventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);**
- f) che si sono verificati in conseguenza di ammanchi, smarrimenti, sparizioni riscontrate in sede di inventario, verifica o controllo;
- g) commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, oppure, trattandosi di Società, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- h) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
- da persone che abitano con i soggetti di cui al punto g) oppure occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti, intendendosi per tali i locali in cui esistono uno o più vani di transito, non protetti da Serramenti privi di Luci e chiusi con serrature, catenacci o altri congegni simili;
 - da persone delle cui azioni l'Assicurato deve rispondere, ad eccezione di quanto riportato per i dipendenti nell'articolo 2.2.1 "Furto e Rapina delle cose che si trovano all'interno dei locali";
 - da persone legate ai soggetti di cui al punto g) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono;
- i) da incendio, esplosione o scoppio causati dall'autore del Furto o della Rapina, ad eccezione di quanto riportato:
- al punto 6) "Danneggiamento delle cose assicurate" dell'articolo 2.2.1 "Furto e Rapina delle cose che si trovano all'interno dei locali";
 - nella garanzia di cui all'articolo 2.2.2 "Guasti causati dai ladri a porte, finestre, recinzioni e cancelli";
 - nella garanzia aggiuntiva di cui all'articolo 2.3.4 "Furto di Merci e Valori in distributori esterni, compresi i guasti causati dai ladri";
- j) alle cose assicurate sottratte con destrezza;
- k) avvenuti a partire dal 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; relativamente ai Valori e ai Preziosi, l'esclusione decorre dal 15° giorno;
- l) alle cose assicurate poste all'aperto;
- m) indiretti, cioè tutti quelli che non riguardano la materialità delle cose assicurate.

Art. 4.2 – Limiti di copertura della garanzia "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività" *(Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")*

In relazione alla garanzia di cui all'articolo 2.2.3 "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività", la copertura non opera per le maggiori spese conseguenti al prolungamento e all'estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- b) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'Attività dichiarata e imputabili a eventi eccezionali o a causa di forza maggiore come ad esempio disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano le forniture, stati di guerra;
- c) miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti sottratti, distrutti o danneggiati;
- d) cessazione definitiva dell'Attività dichiarata dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.

Art. 4.3 – Limiti di copertura della garanzia "Furto di Merci e Attrezzature durante il trasporto" *(Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")*

In relazione alla garanzia di cui all'articolo 2.3.1 "Furto di Merci e Attrezzature durante il trasporto", la copertura non opera per i danni subiti durante il trasporto su rimorchi, semirimorchi e carrelli.

5 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA

Art. 5.1 – Validità territoriale

Allianz S.p.A. presta le garanzie limitatamente ai danni che si verifichino nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

6 – OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO

In questa Sezione sono regolati:

- **gli obblighi e le attività a carico delle parti quando si verifica un Sinistro, al fine di consentire l'erogazione dell'Indennizzo o della prestazione assicurativa;**
- **le modalità e i tempi per la denuncia del Sinistro;**
- **le modalità di determinazione dei danni;**
- **i tempi di adempimento o liquidazione dell'indennizzo.**

Condizioni di assicurazione

Restano ferme, anche in relazione alla gestione e liquidazione dei Sinistri, le disposizioni del "Regolamento", richiamato all'articolo 1.2, applicabili ai casi in cui il Sinistro viene denunciato durante la validità di una edizione successiva a questa.

Art. 6.1 – Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per loro conto deve:

- fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Allianz S.p.A. secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 codice civile;
- eseguire o permettere che siano eseguiti tutti gli interventi ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'Attività dichiarata;
- presentare denuncia di Sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa o ad Allianz S.p.A., entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, così come indicato nell'art. 1913 codice civile;
- effettuare, entro 5 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza, formale denuncia all'Autorità competente inviandone copia ad Allianz S.p.A..

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e c) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, così come indicato nell'art. 1915 codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:

- conservare e custodire tracce, indizi e residui del Sinistro fino a liquidazione del danno, oppure fino a diversa comunicazione di Allianz S.p.A. prima della liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o Indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose assicurate colpite dal Sinistro;
- mettere a disposizione di Allianz S.p.A. i locali, registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alle Merci deve mettere a disposizione di Allianz S.p.A. la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende manifatturiere, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, sia finite sia in corso di lavorazione;
- denunciare ai debitori o esperire, qualora ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese);
- denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la relativa procedura di ammortamento;
- adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate, nonché dare la dimostrazione della qualità, quantità e del valore delle cose assicurate preesistenti al momento del Sinistro, ed inoltre della realtà e dell'entità del danno.

Art. 6.2 – Altre coperture assicurative presso altri assicuratori

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato devono **avvisare** tutti gli assicuratori, indicando a ognuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 codice civile.

Nel caso di esistenza di altre coperture assicurative per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intero Indennizzo a uno solo degli assicuratori, il quale ha diritto di regresso nei confronti degli altri per l'Indennizzo pagato. In caso di richiesta ad Allianz S.p.A., la stessa paga l'Indennizzo calcolandolo in base alle condizioni della presente copertura, **al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie**.

Art. 6.3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente da Allianz S.p.A., o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui scelta.

In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando un proprio perito da nominare con apposito atto.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone che possono intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non sono concordi, le parti devono procedere di comune accordo alla nomina di un terzo perito, da nominare con apposito atto. Se manca l'accordo tra le parti sulla nomina del terzo perito, la nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono ripartiti a metà.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Art. 6.4 – Mandato dei periti

I periti devono:

- accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;

Condizioni di assicurazione

- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze di aggravamento del rischio non comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato hanno adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo 6.1 "Obblighi";
- c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate e stimare, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 2.6.4 "Criteri per la determinazione delle Somme assicurate", il valore delle cose assicurate illese o colpite da Sinistro;

d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'articolo 6.5 "Determinazione del danno".

I risultati delle operazioni peritali ottenuti dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate in doppia copia, una per ciascuna parte.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 6.5 – Determinazione del danno

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano all'atto del Sinistro e fermo quanto previsto dal successivo articolo 6.6 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale", della presente copertura assicurativa, con i criteri di seguito riportati.

Macchinario (tranne Beni ed effetti personali, Valori e Preziosi, Cose particolari, Cose pregiate aventi anche valore artistico):

- 1) si stima il Valore a nuovo;
- 2) si stima il Valore allo stato d'uso deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- 3) si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d'Indennità.

Si procede con l'indennizzare il Sinistro in base al Valore allo stato d'uso. Il pagamento del supplemento di Indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo ed avverrà **in un'unica soluzione, purché questo sia documentato, ed avvenga entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.**

Fermo quanto previsto dal successivo articolo 6.6 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale", **se le Somme assicurate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio alle rispettive partite sono:**

- **superiori o uguali al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di Indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento stesso;**
- **inferiori al rispettivo Valore a nuovo ma superiori al Valore allo stato d'uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza necessaria per l'integrale assicurazione a Valore a nuovo, il supplemento di Indennità viene ridotto proporzionalmente nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;**
- **uguali o inferiori al Valore allo stato d'uso, il supplemento di Indennità diventa nullo.**

In caso di coesistenza di più coperture assicurative agli effetti della determinazione del supplemento di Indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle coperture assicurative stesse.

Merci

Si stimano, al momento del Sinistro, il Costo commerciale o il Costo industriale delle cose assicurate colpite da Sinistro e la spesa necessaria per riparare le cose assicurate danneggiate, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. **Se le valutazioni così formulate superano i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicano questi ultimi.**

Se indicato in Scheda tecnica di Ambito di rischio, ai fini della presente copertura assicurativa, le Merci sono assicurate a Primo Rischio Assoluto.

Se nella Scheda tecnica di Ambito di rischio è richiamata la condizione "Assicurazione al prezzo di vendita di Merci a magazzino già vendute (Selling price)", in caso di Sinistro indennizzabile che ha colpito le Merci assicurate (escluse quelle di terzi) vendute in attesa di consegna e presenti nell'Ubicazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, Allianz S.p.A. indennizza le Merci stesse in base al prezzo di vendita concordato, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna.

Se il prezzo di vendita concordato supera il corrispondente valore di mercato si applica quest'ultimo.

Quanto sopra opera se:

- le Merci danneggiate non possono essere sostituite con equivalenti Merci illese;
- l'avvenuta vendita risulta comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa.

Inoltre non opera in caso di presenza di specifica copertura danni indiretti.

Condizioni di assicurazione

Per quanto riguarda gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei clienti, se fosse esperita azione di rivalsa da altro assicuratore nei confronti dell'Assicurato, **la presente copertura opera fino a raggiungere la Somma assicurata, al netto di quanto eventualmente già indennizzato per effetto dell'art. 1910 codice civile, sempre che il danno sia indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa.**

L'Indennizzo per la riparazione di una cosa danneggiata non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.

Beni ed effetti personali, Cose pregiate aventi anche valore artistico, Preziosi

Si stimano il Valore allo stato d'uso delle cose colpite dal Sinistro e la spesa necessaria per riparare o sostituire le cose assicurate danneggiate, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

L'Indennizzo per la riparazione di una cosa danneggiata non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso. Quando le cose assicurate hanno un valore storico/artistico, si stima **il valore che le cose avevano al momento del Sinistro sul luogo del Sinistro, di seguito Valore commerciale, avendo a riferimento ogni autorevole attestazione di settore, come ad esempi, stime di esperti di comprovata professionalità, pubblicazioni di settore accreditate, quotazioni di rilevanti case d'asta, senza tenere conto del deprezzamento o di ogni altra circostanza concomitante.**

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano, per ciascuna cosa, al momento e sul luogo del Sinistro e, fermo quanto disposto dall'articolo 6.6 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale", con i criteri di seguito riportati:

- a) in caso di distruzione o di perdita totale, Allianz S.p.A. pagherà una somma pari al Valore commerciale;
- b) in caso di danneggiamento, Allianz S.p.A. pagherà il solo costo di restauro o ripristino, previo accordo e con il consenso dell'Assicurato, escluso qualsiasi deprezzamento della cosa danneggiata, intendendosi per tale la differenza tra il Valore commerciale che la cosa danneggiata aveva al momento e nel luogo del Sinistro ed il Valore commerciale della stessa, nel medesimo luogo, dopo e conseguentemente al Sinistro.

Se la cosa assicurata è parte di un insieme o di una Collezione l'indennizzo come sopra determinato tiene conto esclusivamente della singola cosa, escluso quindi anche il deprezzamento dell'insieme o della Collezione.

L'indennizzo per il restauro o il ripristino della cosa danneggiata non può in nessun caso superare il Valore commerciale determinato secondo i criteri sopra esposti.

Il valore dichiarato per le cose assicurate non costituisce "stima accettata" secondo quanto stabilito dall'art. 1908 codice civile.

Cose particolari:

- per gli Archivi e i Modelli e stampi si tiene conto del solo costo del materiale e delle operazioni manuali, informatiche e meccaniche per il rifacimento, riparazione o ricostruzione delle cose assicurate colpite da Sinistro, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui, **escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico. L'Indennizzo del danno avrà luogo a rifacimento, riparazione o ricostruzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro il limite di 12 mesi dalla data del Sinistro;**
- per i Supporti dati si tiene conto del costo di riacquisto delle cose assicurate colpite da Sinistro, nonché delle spese necessarie per la ricostituzione dei dati contenuti negli stessi (memorizzati nell'ultima copia di sicurezza, **purché non danneggiata dal Sinistro**), deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. **L'Indennizzo del danno avrà luogo a ricostituzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro 12 mesi dalla data del Sinistro. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro il termine indicato, l'Indennizzo riguarderà le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi d'informazioni;**
- per i Droni si tiene conto del Valore allo stato d'uso deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

L'Indennizzo per la riparazione di una cosa danneggiata non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.

Lastre

Sono rimborsate le spese sostenute per la sostituzione delle cose assicurate distrutte e quelle necessarie per riparare o sostituire le cose assicurate danneggiate, comprese le spese per la rimozione, trasporto e posa in opera, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

Spese sanitarie in conseguenza di Rapina

Si tiene conto della documentazione delle spese sostenute esibita in originale, **esclusi i farmaci e dedotte le eventuali quote sostenute da altri enti assistenziali intervenuti. L'Indennizzo sarà corrisposto solo a cure ultimate e dopo la presentazione della cartella clinica o di documento rilasciato dal Pronto Soccorso.**

Valori

Si determina il valore nominale del denaro e delle carte valori e si sommano le spese relative alla procedura di ammortamento relativa ai titoli di credito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.10 "Limite massimo di Indennizzo".

Per i danni relativi ai titoli di credito, **l'Assicurato deve dimostrare** di avere esercitato tutti i diritti e le azioni allo stesso spettanti a norma di legge per la realizzazione del credito risultante dal titolo. **Allianz S.p.A. indennizza il**

Condizioni di assicurazione

danno accertato dai periti a seguito dell'esercizio, totalmente o parzialmente infruttuoso, di tali adempimenti, ma il pagamento potrà avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi.

Per gli effetti cambiari, l'Indennizzo è limitato a quegli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Spese, oneri e onorari rimborsabili conseguenti a eventi indennizzabili

Le spese, gli oneri e gli onorari rimborsabili **sono solo quelli sostenuti perché strettamente necessari** in relazione all'evento accaduto, **solo se sono documentati e sono effettivamente sostenuti** entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Art. 6.6 – Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale

Valore intero e Primo rischio relativo

a) Se la forma della copertura assicurativa indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio oppure nelle singole garanzie è diversa dal Primo rischio assoluto, al momento del Sinistro si determina il valore delle cose assicurate secondo i criteri di cui all'articolo 2.6.4 "Criteri per la determinazione delle Somme assicurate", non considerando le cose poste sottotetto a fabbricati di terzi in ubicazioni diverse da quelle dichiarate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Valore intero

b) Se la garanzia è prestata a Valore intero, se il valore delle cose assicurate di cui alla lettera a) supera la Somma assicurata, **Allianz S.p.A. risponde del danno applicando una riduzione dell'Indennizzo proporzionale al rapporto tra la Somma assicurata e il valore di cui sopra**. Tuttavia Allianz S.p.A. rinuncia all'applicazione della suddetta Regola proporzionale, se l'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risultaminore o uguale al 10%, oppure al 20% se opera la condizione di cui all'articolo 7.2 "Adeguamento automatico annuale". **Se si oltrepassa questa percentuale, si applica la Regola proporzionale sull'eccedenza rispetto alla percentuale stessa.**

Primo rischio relativo

c) Se la garanzia è prestata a Primo rischio relativo e, applicato il criterio di determinazione del valore delle cose assicurate di cui alla lettera a), risulta ricorrere il presupposto per operare la riduzione dell'Indennizzo (vedere definizione di "Primo rischio relativo" nel Glossario), **Allianz S.p.A. risponde del danno applicando una riduzione dell'Indennizzo proporzionale al rapporto tra il Premio pagato e quello che sarebbe stato applicato se nella Scheda tecnica di Ambito di rischio fosse stato dichiarato il rapporto effettivo.**

Art. 6.7 – Acconto sull'importo da liquidare

A condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro, in previsione di un Indennizzo complessivo pari almeno ad Euro 25.000, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione dell'Indennizzo, il pagamento di un anticipo.

Se è aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è facoltà di Allianz S.p.A. posticipare il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo fino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria **se presenta una fidejussione bancaria di gradimento ad Allianz S.p.A., con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, se dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, emerge una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo.**

Il pagamento di tale anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite e fino ad un massimo di Euro 200.000.

La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se il criterio di valutazione del Valore a nuovo non esistesse.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.

Art. 6.8 – Estensione a macchinari, attrezzature e arredi in leasing (Cose in leasing)

Sempre che in Scheda tecnica di Ambito di rischio sia richiamata la condizione "Estensione a macchinari, attrezzature e arredi in leasing (Cose in leasing)", fermo quanto previsto agli articoli 6.5 "Determinazione del danno" e 6.6 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale", Allianz S.p.A. copre l'Assicurato per le somme che questi sia tenuto a corrispondere a seguito dell'esercizio del diritto di surroga (art. 1916 codice civile) da parte di terzi per i danni subiti dalle cose assicurate oggetto di locazione finanziaria, che siano assicurate con la presente copertura assicurativa per gli stessi eventi.

Art. 6.9 – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e da Allianz S.p.A..

Condizioni di assicurazione

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnazione.

L'Indennizzo liquidato a termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 6.10 – Limite massimo di Indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 codice civile, in nessun altro caso Allianz S.p.A. può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro Indennizzi rispettivamente maggiori delle Somme assicurate.

Art. 6.11 – Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Furto e/o Rapina (Reintegro) *(Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus" o "Premium")*

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa:

- a) le Somme assicurate con le singole partite/garanzie;
- b) i relativi Limiti di indennizzo;

si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzato, al netto di eventuali Franchigie e/o Scoperti, senza corrispondente restituzione di Premio.

Su richiesta del Contraente e **previo esplicito consenso di Allianz S.p.A.**, gli importi di cui ai punti a) e b) potranno essere reintegrati ai valori originari. L'eventuale reintegro avrà effetto dal momento della corresponsione da parte del Contraente del rateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data di reintegro stesso ed il termine del Periodo di assicurazione in corso. In caso di pagamento tramite procedura SDD (Sepa Direct Debit), il Contraente corrisponderà direttamente in Agenzia il rateo di Premio relativo all'importo reintegrato. L'eventuale reintegro **non pregiudica la facoltà di Allianz S.p.A. di recedere dal contratto**, ai sensi dell'articolo 8.4 "Recesso in caso di Sinistro".

Art. 6.12 – Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Furto e/o Rapina (Reintegro automatico) *(Valido per la Soluzione "Top")*

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa:

- a) le Somme assicurate con le singole partite/garanzie;
- b) i relativi Limiti di indennizzo;

si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzato, al netto di eventuali Franchigie e/o Scoperti, senza corrispondente restituzione di Premio.

Relativamente alle seguenti garanzie base:

- "Furto e rapina delle Cose che si trovano all'interno dei locali";
- "Guasti causati dai ladri a porte, finestre, recinzioni e cancelli";
- "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività";
- "Trasporto Valori";

gli importi di cui ai punti a) e b) sopra indicati, in occasione del primo Sinistro indennizzato che si dovesse verificare nel corso del Periodo di assicurazione, si intenderanno contemporaneamente reintegrati di un importo uguale a quello del danno indennizzato e senza corrispondere alcun Premio. Ai fini dell'applicazione del reintegro automatico, si prenderanno in considerazione le singole garanzie base sopra indicate come se fossero prestate separatamente.

Su richiesta del Contraente e **previo esplicito consenso di Allianz S.p.A.**, gli importi di cui ai punti a) e b) potranno essere reintegrati ai valori originari anche nei casi in cui il reintegro automatico non fosse previsto. L'eventuale reintegro avrà effetto dal momento della corresponsione da parte del Contraente del rateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data di reintegro stesso ed il termine del Periodo di assicurazione in corso. In caso di pagamento tramite procedura SDD (Sepa Direct Debit), il Contraente corrisponderà direttamente in Agenzia il rateo di Premio relativo all'importo reintegrato.

In ogni caso, l'eventuale reintegro **non pregiudica la facoltà di Allianz S.p.A. di recedere dal contratto**, ai sensi dell'articolo 8.4 "Recesso in caso di Sinistro".

Art. 6.13 – Recupero delle cose assicurate sottratte

Se le cose assicurate sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, **l'Assicurato deve darne avviso ad Allianz S.p.A. appena ne ha avuto notizia.**

Si conviene che:

- se Allianz S.p.A. ha indennizzato integralmente il danno, le cose assicurate recuperate divengono di proprietà di Allianz S.p.A. stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo;

Condizioni di assicurazione

- se Allianz S.p.A. ha indennizzato solo in parte il danno, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose assicurate recuperate, previa restituzione dell'importo percepito, o di farli vendere, ripartendo il ricavato della vendita in misura proporzionale tra Allianz S.p.A. e l'Assicurato.

Per le cose assicurate sottratte che sono recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo, **Allianz S.p.A. è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti delle cose assicurate stesse in conseguenza del Sinistro**. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare ad Allianz S.p.A. le cose assicurate recuperate, **salvo il diritto di Allianz S.p.A. di rifiutare pagando l'Indennizzo dovuto**.

Art. 6.14 – Concomitanza di Scoperti

Se nella Scheda tecnica di Ambito di rischio per le garanzie prestate nella presente copertura assicurativa sono previsti più Scoperti, **verrà applicato uno Scoperto pari alla somma delle relative percentuali, fino ad un massimo indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Se sono previste Franchigie o minimi di Scoperto, il valore maggiore rappresenterà il minimo di tale Scoperto**.

Art. 6.15 – Termini di Indennizzo

Allianz S.p.A., verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro lo stesso termine Allianz S.p.A. comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

Se è aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è facoltà di Allianz S.p.A. posticipare il pagamento dell'Indennizzo fino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria **se presenta una fidejussione bancaria di gradimento ad Allianz S.p.A., con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, se dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, emerge una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo.**

Ogni pagamento è effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sulle cose assicurate, così come indicato nell'art. 2742 codice civile.

7 – PREMIO

Art. 7.1 – Pagamento del Premio

Il Premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto ed è comprensivo delle imposte. È possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, semestrale con una maggiorazione del Premio, rispettivamente del 5,6%, 5% e 3%. In questo caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Il Premio deve essere pagato al proprio intermediario oppure ad Allianz S.p.A. ed è dovuto per l'intero Periodo di assicurazione, anche se è frazionato in più rate.

Il Premio può essere pagato tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati ad Allianz S.p.A. oppure all'intermediario, espressamente in questa qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto precedente;
3. denaro contante con il limite di settecentocinquanta (750) Euro annui per ciascun contratto;

Nel caso di frazionamento mensile, il Premio può essere pagato soltanto con procedura SDD o addebito su carta di credito con le modalità che seguono:

Procedura SDD

- per la prima rata il Premio deve essere pagato con le modalità indicate ai punti 1, 2, 3;
- dalla seconda rata in poi, il Premio deve essere pagato con procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare la procedura il Contraente deve sottoscrivere specifica delega SDD ad Allianz S.p.A. con cui autorizza ad addebitare i premi sul conto corrente indicato nella delega.

Addebito su carta di credito

- per la prima rata il Premio deve essere pagato con la carta di credito sulla quale il Contraente vuole attivare il pagamento ricorrente;
- Dalla seconda rata in poi Allianz S.p.A., autorizzata dal Contraente, richiede il pagamento delle singole rate, di volta in volta e salvo buon fine.

Art. 7.2 – Adeguamento automatico annuale (*Valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio*)

Le Somme assicurate, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il **Premio**, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, **sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale di**

Condizioni di assicurazione

variazione – **solo se superiore** – dell'indice ISTAT di riferimento (FOI-Prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).

La variazione dell'indice ISTAT di riferimento è determinata annualmente sulla base dello scostamento dell'indice rilevato il quarto mese antecedente a partire da quello di scadenza della rata annuale di Premio rispetto all'indice rilevato lo stesso mese dell'anno solare precedente.

Se l'indice ISTAT non è disponibile Allianz S.p.A. può utilizzare un indice equivalente, ossia un indice determinato da un terzo soggetto, pubblico o privato, indipendente da Allianz S.p.A., mediante criteri analoghi a quelli utilizzati dall'ISTAT ai fini della determinazione del FOI in termini di composizione del paniere di prodotti e di durata annuale del periodo di osservazione di cui sopra.

In tale eventualità Allianz S.p.A. dovrà darne avviso al Contraente.

Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti e indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 7.3 – Riduzione di Premio per durata poliennale (*Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni e se è stata applicata una riduzione al Premio di tariffa*)

La copertura assicurativa ha durata poliennale e il Premio, secondo quanto previsto dall'articolo 1899 codice civile, è stato calcolato in misura ridotta rispetto a quello dovuto per questo stesso tipo di contratto, ma di durata annuale. Ferma questa riduzione per poliennalità, il Premio complessivo potrebbe comunque variare per gli effetti dell'adeguamento previsto dall'articolo 7.2 "Adeguamento automatico annuale", se richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 7.4 – Rimborso del Premio in caso di recesso per Sinistro

Se Allianz S.p.A. esercita il diritto di recesso per Sinistro previsto all'articolo 8.4 "Recesso in caso di Sinistro" rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al Periodo di assicurazione non trascorso e non goduto.

8 – DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO

Art. 8.1a – Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio (*Valido nel caso di frazionamento diverso da mensile*)

La copertura assicurativa ha effetto dal giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio **se il Premio o la prima rata, in caso di frazionamento, sono stati pagati; altrimenti ha effetto dal giorno del pagamento.**

I premi devono essere pagati al proprio intermediario assicurativo oppure ad Allianz S.p.A. e sono dovuti per l'intero Periodo di assicurazione anche se sono frazionati in più rate. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive al primo pagamento, la copertura assicurativa resta sospesa dal 31° giorno dopo quello della scadenza non pagata. La copertura ricomincia a operare dal giorno del pagamento, se durante la sospensione il Contraente paga i premi; in questo caso Allianz S.p.A. ha il diritto di chiedere il pagamento di tutti i premi scaduti e in scadenza, ai sensi dell'art. 1901 codice civile.

Art. 8.1b – Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio (*Valido solo nel caso di pagamento del premio mediante procedura SDD o carta di credito e frazionamento mensile*)

La copertura assicurativa ha effetto dal giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio **se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dal giorno del pagamento.**

Se il Contraente ha scelto, in accordo con Allianz S.p.A., la domiciliazione mensile dei pagamenti con addebito in conto corrente o su carta di credito, **la domiciliazione degli addebiti si applica ai pagamenti successivi al primo ed in caso di variazione o cessazione dei rapporti di addebito, il Contraente deve avvisare subito Allianz S.p.A.**

Il Premio è dovuto per l'intero Periodo di assicurazione. **In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'importo di questa viene riaddebitato su quella successiva e la copertura assicurativa continua a operare.**

La copertura assicurativa resta, invece, sospesa:

- 1) dal 31° giorno dopo quello della scadenza della seconda mensilità, in caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive;
- 2) dalla prima scadenza mensile dopo la mancata comunicazione del Contraente di:
 - modifica o chiusura del rapporto di conto corrente;
 - chiusura del rapporto contrattuale con la società che fornisce la carta di credito utilizzata per il primo pagamento, a meno che l'addebito del Premio non viene autorizzato su eventuali altre carte di credito del Contraente fornite dalla stessa società.

In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa torna ad operare dal giorno in cui il Contraente paga direttamente al proprio intermediario assicurativo **tutte le mensilità scadute e non pagate**, più quelle mancanti a completamento del Periodo di assicurazione. Alla scadenza del Periodo di assicurazione **il contratto è risolto.**

Condizioni di assicurazione

Art. 8.2a – Tacito rinnovo (*Valido solo in caso di durata inferiore a 2 anni*)

La copertura assicurativa **scade l'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio**; se il Contraente o Allianz S.p.A. non comunicano disdetta con **lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima di questa scadenza, la copertura con durata non inferiore a un anno si rinnova automaticamente per un altro anno e così per gli anni che seguono.**

In caso di domiciliazione dei pagamenti su conto corrente o carta di credito, l'invio della disdetta, sia da parte del Contraente, sia da parte di Allianz S.p.A., comporta la revoca da parte di Allianz S.p.A. della delega di addebito sul rapporto di pagamento comunicato dal Contraente.

Art. 8.2b – Tacito rinnovo (*Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni*)

La copertura assicurativa **scade l'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio**; se il Contraente o Allianz S.p.A. non comunicano disdetta con **lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima di questa scadenza, la copertura si rinnova automaticamente per un altro anno e così per gli anni che seguono.**

Se alla copertura non è stata applicata la riduzione di Premio prevista dall'articolo 1899 codice civile, **solo il Contraente può recedere prima della scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima rispetto alla scadenza di ogni Periodo di assicurazione.**

Art. 8.3 – Deroga al tacito rinnovo (*Selezionabile, valido ed operante solo se espressamente richiamata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio*)

In deroga a quanto previsto dagli articoli 8.2a e 8.2b "Tacito rinnovo", la copertura assicurativa **non si rinnova automaticamente** alla scadenza e, quindi, termina l'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio senza bisogno di mandare la disdetta.

In questo caso non si applica la proroga di copertura di 15 giorni, dopo la scadenza, prevista dall'articolo 1901 codice civile.

Art. 8.4 – Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini stabiliti dalle presenti Condizioni di assicurazione fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, **Allianz S.p.A. ha diritto di recedere dalla copertura assicurativa con preavviso di 30 giorni.**

Resta fermo quanto previsto dal "Regolamento" richiamato all'articolo 1.2. Nel caso di frazionamento mensile del Premio, il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al preavviso di 30 giorni.

Anche l'Assicurato e il Contraente possono fare valere il diritto di recesso, ma solo nel caso in cui il Contraente faccia parte della categoria dei consumatori come definita dall'articolo 3 del D.Lgs 206/2005.

Art. 8.5 – Diritto di ripensamento

Il Contraente ha diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione della copertura assicurativa. Per farlo lo deve comunicare per iscritto ad Allianz S.p.A. e, se non lo fa, la copertura assicurativa opera per tutta la durata indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

In caso di esercizio del diritto di recesso, Allianz S.p.A. rimborsa il Premio pagato e non goduto al netto di imposte e contributi **e trattiene solo la frazione di Premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.**

9 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 9.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Allianz S.p.A. assicura il rischio e ne determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

Pertanto, il Contraente o l'Assicurato devono fornire ad Allianz S.p.A. informazioni precise e complete riguardo ai dati e alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio: **il mancato rispetto di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione della copertura assicurativa, come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile.**

In caso di cessazione della copertura assicurativa, **Allianz S.p.A. può trattenere:**

- i premi già incassati,
- il premio per il Periodo di assicurazione in corso,
- in caso di dolo o colpa grave, il Premio dovuto per il primo anno.

Art. 9.2 - Altre coperture assicurative presso altri assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato devono **comunicare per iscritto ad Allianz S.p.A.** l'esistenza o la successiva sottoscrizione di altre coperture assicurative per lo stesso rischio disciplinato dalle presenti Condizioni di assicurazione e indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Condizioni di assicurazione

In caso di Sinistro l'Assicurato deve avvisare tutti gli Assicuratori, indicando a ognuno il nome degli altri come previsto dall'art. 1910 codice civile.

Art. 9.3 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare **comunicazione scritta ad Allianz S.p.A.** di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Allianz S.p.A. **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.**

Il Contraente o l'Assicurato devono **subito avvisare per iscritto Allianz S.p.A.** se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (*"aggravamento del rischio"*). **Se non rispettano questo obbligo, previsto dall'art. 1898 Codice civile, possono perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.**

Art. 9.4 – Diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato **devono comunicare per iscritto ad Allianz S.p.A.** se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (*"diminuzione del rischio"*).

In questo caso Allianz S.p.A. riduce il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dall'articolo 1897 codice civile.

Art. 9.5 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali relativi alla Polizza, al Premio, agli Indennizzi, sono a carico del Contraente.

Art. 9.6 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun Assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun Assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'Assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito, dell'Area Economica Europea."

Art. 9.7 – Clausola broker (*Selezionabile, valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Polizza*)

La gestione della presente copertura assicurativa è affidata alla società di brokeraggio indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Di conseguenza tutti i rapporti relativi alla copertura saranno svolti per conto del Contraente dalla società di brokeraggio.

Art. 9.8 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, vale la legge italiana.